

L'identità digitale

un nuovo diritto della “società dell'informazione”

Diritti della personalità

diritti “tradizionali”

- Diritto all'identità
- Diritto alla riservatezza
- Diritto al nome

diritti “nativi”

- Diritto all'identità digitale
- Diritto alla contestualizzazione dell'informazione
- Diritto alla privacy on line
- Diritti “sui” dati personali
- Diritto all'oblio
- Diritto alla de-indicizzazione
- Diritto alla tutela del nickname
- Diritto all'anonimato

Costituzione -- Art.2

- Norma di carattere aperto
- Permette una interpretazione evolutiva che tenga conto dell'emersione dei nuovi diritti
- Anche i diritti “nativi” sono considerati inviola-bili

Diritto all'identità digitale

1) Proiezione del soggetto in Internet

2) “identità informatica”

(insieme dei dati che permettono
l'identificazione on line)

emerge chiaramente come qualsiasi discorso sull'identità digitale dovrebbe toccare necessariamente due aspetti: quello della tutela della identità personale in rete (specie nei suoi profili reputazionali) e quello delle tecniche di identificazione del soggetto a mezzo di strumenti informatici (G. Resta, 2007)

L'insieme dei dati immessi in Rete dai quali
emergono la personalità, le preferenze e le
opinioni del soggetto

CONSENSO



aggiornamento


Modifica

cancellazione

circolazione

Identità on line

Identificazione del
soggetto si basa



- sui dati immessi
- su quanto ha dichiarato
- Sui criteri e le modalità di autenticazione

Normativa di riferimento

*Si tratta di un diritto di matrice dottrinarica e
giurisprudenziale*

in riferimento al trattamento dei dati possono
ricordarsi

d.lgs.70/2003

*(recepimento Direttiva 2000/31/CE sui “servizi della
società dell’informazione”)*

d.lgs. 196/2003

(cd. Codice della Privacy)

L'identità *on line* è immutabile???

uno dei principali problemi della immissione dei dati on
line è la loro difficile gestione:

chi può sapere

quante volte il dato è stato conosciuto?

quante volte è stato “trattato”?

quante volte è stato condiviso / copiato?

quali vie web ha seguito nella circolazione?

Diritto all'oblio

È il diritto ad “essere dimenticati”

*Nell'interpretazione classica è il diritto alla non
Riproposizione di una notizia o di una
informazione che non è più attuale*

Ma *on line* il dato è sempre attuale ed è sempre reperibile grazie
ai **motori di ricerca**

- Emerge allora una nuova interpretazione del “Diritto all’oblio” come diritto alla cancellazione od alla de-indicizzazione dei dati
- Così tuttavia, diritto all’oblio e diritto alla cancellazione dei dati diventano molto simili....
- La Cassazione italiana, allora, ha posto il diverso diritto all’aggiornamento dei dati...

Cass. civ. Sez. III, 05/04/2012, n. 5525 *oblio come tutela dell'identità?*

Nel caso di trasferimento ex art. 11, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) di notizia già di cronaca nel proprio archivio storico fruibile via Internet, il titolare dell'organo di informazione che, avvalendosi di un motore di ricerca, memorizza la medesima anche nella rete Internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il trattamento lecito, nonché a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di formazione e di trattamento. Il tutto deve avvenire a tutela del diritto del soggetto i cui dati appartengono alla propria identità personale e morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno della rete internet ulteriori notizie concernenti il caso.